



COMUNE DI RONCO BRIANTINO
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO "C" al provvedimento di Consiglio Comunale N. 3 in data 19.01.2012

INDICE

TITOLO I	Disposizioni preliminari
Art. 1	Norme generali
Art. 2	Prima seduta del Consiglio
Art. 3	Primi adempimenti del Consiglio
TITOLO II	Organizzazione del Consiglio Comunale
Art. 4	Composizione dei gruppi consiliari
Art. 5	Capigruppo
Art. 6	Conferenza dei capigruppo
Art. 7	Le commissioni consiliari
Art. 8	Nomina e composizione delle Commissioni
Art. 9	Presidenza e convocazione delle commissioni
Art. 10	Consulte
TITOLO III	Organizzazione delle sedute del consiglio
Art. 11	Sede riunioni
Art. 12	Sessioni
Art. 13	Convocazione
Art. 14	Seduta di prima convocazione
Art. 15	Seduta di seconda convocazione
Art. 16	Ordine del giorno
Art. 17	Comunicazioni – adempimenti preliminari
Art. 18	Pubblicità e segretezza delle sedute – sedute aperte
TITOLO IV	Discussione e votazione
Art. 19	Verbalizzazione dell'adunanza
Art. 20	Precisazione a verbale e approvazione
Art. 21	Registrazione audio-video
Art. 22	Ordine durante le sedute
Art. 23	Comportamento del pubblico
Art. 24	Sanzioni disciplinari
Art. 25	Svolgimento interventi
Art. 26	Dichiarazione di voto
Art. 27	Verifica numero legale
Art. 28	Votazione
Art. 29	Astensione dei Consiglieri
Art. 30	Ammissione in aula di funzionari e consulenti
Art. 31	Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 32	Mozione d'ordine
Art. 33	Fatto personale
Art. 34	Partecipazione dell'Assessore non consigliere
Art. 35	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
TITOLO V	Diritti e prerogative dei consiglieri
Art. 36	Diritto di informazione e di iniziativa
Art. 37	Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
Art. 38	Interrogazioni
Art. 39	Interpellanze
Art. 40	Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
Art. 41	Mozioni
Art. 42	Svolgimento di emendamenti alle mozioni e ritiro delle stessa

TITOLO VI	Cessazione del mandato elettivo
Art. 43	Decadenza e rimozione dalla carica
TITOLO VII	Cessazione del mandato elettivo
Art. 44	Interpretazione delle norme
Art. 45	Diffusione

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Norme generali

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale sono stabilite dalle leggi vigenti in materia, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione del comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

ART. 2 Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione di prima seduta del Consiglio è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e contestualmente va trasmesso al Prefetto.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco.

ART. 3 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo l'ordine dei lavori stabilito dalla legge.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4 Composizione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista. Non può darsi luogo a costituzione di gruppi i cui componenti siano inferiori a due, salvo il caso del Consigliere che risulti l'unico eletto della propria lista.
2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla Segreteria comunale la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo diverso, sottoscritta per accettazione dal capogruppo di nuova appartenenza.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

ART. 5
Capigruppo

1. Ogni gruppo consiliare dà comunicazione scritta del nominativo del proprio capogruppo al Sindaco.
2. La comunicazione può essere anche verbale, se effettuata pubblicamente nel corso della seduta consiliare di insediamento del Consiglio Comunale, o (in caso di variazione del nominativo) nel corso della seduta immediatamente successiva alla variazione.

ART. 6
Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato; assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco e possono partecipare gli Assessori.
2. I capigruppo sono riuniti in Commissione Consiliare permanente con il compito di proporre e studiare modifiche e aggiunte al presente regolamento o di proporre soluzioni ai problemi relativi all'interpretazione dello stesso.
3. Della Conferenza dei capigruppo fanno parte di diritto il Sindaco o l'Assessore da lui delegato e il Segretario Comunale o il dipendente da lui delegato.
4. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo, i casi in cui si deve riunire e le modalità di convocazione sono stabiliti dalla Conferenza stessa, nella seduta di insediamento o in sedute successive (in caso di modificazioni e/o integrazioni).
5. Di tali modalità deve essere redatto un verbale a cura del Segretario Comunale o di un dipendente delegato dallo stesso.
6. Le decisioni della Conferenza sono comunicate dal Sindaco al Consiglio e, qualora comportino l'adozione di una deliberazione, votate dallo stesso.

ART. 7
Le commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni permanenti, commissioni speciali a tempo determinato, oppure commissioni di controllo o garanzia.

ART. 8
Nomina e composizione delle Commissioni

1. Le commissioni di cui al precedente articolo sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, nel rispetto del criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi consiliari.
2. I poteri delle commissioni, il numero dei componenti delle stesse e le modalità di funzionamento sono stabiliti dalla deliberazione istitutiva.
3. Nella seduta in cui viene adottata la delibera di cui al comma 2, i capigruppo comunicano in forma palese al Sindaco i nominativi dei Consiglieri designati quali componenti delle commissioni.

4. Le commissioni permanenti, in quanto articolazione del Consiglio Comunale restano in carica per la durata del mandato dello stesso.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
6. Le commissioni permanenti, speciali a tempo determinato, di controllo o garanzia possono essere costituite su proposta del Sindaco o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

ART. 9

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, nel corso della prima seduta. Nel corso della stessa il presidente provvede alla nomina del vicepresidente.
2. Spetta ad un rappresentante della minoranza la presidenza delle commissioni di controllo o garanzia.
3. La prima riunione della commissione è convocata a cura del Sindaco entro 60 giorni dalla nomina.
4. Nel caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie, come previsto al comma 1.

ART. 10

Consulte

1. In aggiunta alle commissioni consiliari, o anche in sostituzione delle stesse, il Consiglio Comunale può stabilire di istituire delle consulte, cioè delle Commissioni miste, composte di Consiglieri comunali e di cittadini che non ricoprono la carica di consigliere.
2. Lo scopo, le modalità di funzionamento, gli argomenti da trattare e tutto quanto concerne l'organizzazione di tali consulte, sono stabiliti con la deliberazione di istituzione.
3. La nomina della consulta, invece, è effettuata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, recepite le indicazioni scritte (o verbali, se espresse durante il Consiglio Comunale) da parte dei capigruppo.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 11

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco, oltre che ai Consiglieri, deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 12 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, N. 267 e di quanto previsto al riguardo dallo Statuto.
2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, nel qual caso la riunione deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Consiglio è inoltre convocato d'urgenza nei casi in cui sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

ART. 13 Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio indicato dal Consigliere a mezzo del messo comunale o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo.
2. L'avviso della convocazione è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Può essere trasmesso anche per posta elettronica (anche non certificata), qualora il Consigliere abbia reso dichiarazione scritta (o a verbale, durante una riunione di Consiglio Comunale) di accettazione di una tale modalità.
4. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune deve eleggere domicilio nel Comune di Ronco Briantino e indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi. Tale formalità è inutile se il Consigliere ha accettato la modalità di cui al precedente comma.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare.
6. L'elenco degli argomenti è pubblicato all'albo del Comune e consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
7. Per le convocazioni d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna riunione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il quinto giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Della convocazione deve essere data notizia alla cittadinanza mediante affissione dell'avviso di convocazione presso l'Albo Pretorio e negli appositi spazi distribuiti sul territorio comunale.
10. Di norma, le proposte di deliberazione sono depositate in Segreteria tre giorni prima della riunione e in ogni caso sono sottoposte all'esame del Consiglio solo se sono state depositate almeno 24 ore prima della stessa, per poter essere esaminate. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può però stabilire, all'unanimità dei Consiglieri presenti, di discutere, trattare e votare argomenti non iscritti all'ordine del giorno (in tal caso, non trova attuazione quanto stabilito al precedente periodo). La mancanza di unanimità non consente di discutere, trattare e votare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 14

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno solo se, alla seduta di prima convocazione, interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 15

Seduta di seconda convocazione

1. È da considerarsi seduta di seconda convocazione:
 - a) l'adunanza che fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale;
 - b) quella che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri.
2. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione.
4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti almeno 24 ore prima.

6. Quando l'urgenza lo richiede all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

ART. 16 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri, come normato dall'art. 36.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo quando specificatamente previsto nel presente Regolamento.
3. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine dal giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
5. L'inversione degli argomenti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 Comunicazioni – adempimenti preliminari

1. Aperta la seduta, prima di iniziare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri possono fare comunicazioni su questioni contingenti di carattere generale che riguardino l'amministrazione del Comune e fatti o avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Non è consentito il ricorso alla comunicazione per questioni per le quali sono previsti gli strumenti dell'interrogazione o dell'interpellanza.
3. La comunicazione non dà luogo a dibattito; i Consiglieri possono chiedere e ottenere eventuali ulteriori precisazioni da parte di chi ha effettuato la comunicazione.
4. Successivamente alle comunicazioni e alle eventuali interrogazioni / interpellanze, il Sindaco dà atto dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e invita chi ne abbia interesse a fare eventuali osservazioni, unicamente per introdurre rettifiche oppure per fatti personali. Poi, pone in votazione l'approvazione dei verbali.

ART. 18 Pubblicità e segretezza delle sedute – sedute aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di

questioni riguardanti capacità, moralità, correttezza, comportamenti e fatti inerenti a persone.

2. Quando particolari motivi di interesse della comunità nonché di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Giunta, può indire una seduta “aperta” del Consiglio.
3. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni, delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
4. Le persone invitate hanno diritto di parola.
5. Durante le sedute “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 19 Verbalizzazione dell’adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale o, in sua assenza, un dipendente comunale designato dal Segretario.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta, in sintesi, i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni, le dichiarazioni di voto ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
4. Qualora gli interessati facciano chiedere l’inserimento dei propri interventi in forma integrale, essi devono fornire il testo scritto e firmato al Segretario Comunale, contestualmente alla lettura dello stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 20 Precisazione a verbale e approvazione

1. Successivamente al deposito del verbale e prima della seduta del successivo Consiglio Comunale, ciascun Consigliere che ritenga non esattamente riportate le proprie dichiarazioni può chiedere al Segretario Comunale le eventuali rettifiche, con comunicazione scritta.
2. Nella seduta successiva il Segretario Comunale dovrà rendere nota al Consiglio Comunale, nel

corso del primo punto all'ordine del giorno, la proposta di rettifica avanzata dal Consigliere.

3. Il Sindaco pone quindi in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

ART. 21

Registrazione audio-video

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere oggetto di registrazione audio-video.
2. Tali registrazioni possono essere utilizzate dal Segretario Comunale ai fini della verbalizzazione.
3. Se effettuate, è facoltà dei Consiglieri comunali ascoltare la registrazione audio all'interno della sede comunale.
4. Il Sindaco può autorizzare eventuali riprese audio-visive da parte degli organi di informazione, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca.

ART. 22

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica interviene nella sala delle riunioni, solo per ordine del Sindaco, in caso di necessità.
3. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
4. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 23

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare platealmente le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 24

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a

verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi.

ART. 25 Svolgimento interventi

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti stessi.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine degli interventi previa comunicazione al Sindaco.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. I termini di tempo previsti dai commi precedenti si intendono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione nonché ai piani regolatori e loro varianti generali.
5. Ciascun Consigliere può intervenire qualora dissenta dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno, per il tempo massimo di tre minuti.

ART. 26 Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo stabilito.
2. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra

occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

3. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 27

Verifica numero legale

1. In apertura di seduta si verifica il numero legale.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, a richiesta di un solo Consigliere o del Sindaco, si procede alla verifica del numero legale, mediante appello nominale.
3. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, la seduta è tolta.

ART. 28

Votazione

1. I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i le persone da eleggere deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Restano eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco affinché ne sia preso atto a verbale. Gli stessi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
5. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza dei voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
10. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 29

Astensione dei Consiglieri

1. L'astensione dei Consiglieri a prendere parte alla discussione dell'argomento ed alla votazione perché interessati ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, N. 267, comporta l'obbligo di allontanarsi dalla seduta.
2. I Consiglieri che si allontanano ai sensi del presente articolo sono tenuti a farlo registrare a verbale avvertendone il Segretario Comunale.
3. I Consiglieri che si sono allontanati non vengono computati fra i presenti al fine della verifica del numero legale.

ART. 30

Ammissione in aula di funzionari e consulenti

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di un Assessore o di uno o più Consiglieri, può invitare funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Il Sindaco può altresì invitare consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione comunale e qualsiasi altra persona che possa fornire chiarimenti ed illustrazioni.

ART. 31

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire

un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

4. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 32 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine presentata da un Consigliere rappresenta il richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e come tale ha la precedenza sulle discussioni principali. In tale caso possono intervenire, dopo il proponente, un solo Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Il Sindaco decide se il richiamo sia giustificato e lo sottopone al giudizio del Consiglio. La votazione avviene per alzata di mano.

ART. 33 Fatto personale

1. Costituiscono “fatto personale” apprezzamenti sulla propria condotta, l'essere lesi sulla propria onorabilità o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 34 Partecipazione dell'Assessore non consigliere

1. L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzione di relatore, diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

ART. 35 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in

materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura come previsto dal Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.

2. Copia delle stesse è affissa per una durata di quindici giorni all'Albo Pretorio, a cura del messo comunale.

TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 36

Diritto di informazione e di iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno accesso agli uffici del Comune durante gli orari di apertura al pubblico (salvo diverso accordo) per ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Inoltre hanno diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi, anche quando trattasi di questione riservata o sulla quale sia stato apposto il segreto d'ufficio.
2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
4. La proposta di deliberazione sottoscritta dal Consigliere proponente, accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco che la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco entro due giorni dalla data fissata per l'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti in forma scritta al Sindaco nel corso della discussione del punto all'ordine del giorno purché si tratti di proposte di variazione di limitata entità, che non comportino maggiori spese e non richiedano necessariamente di parere tecnico specialistico. E' inoltre possibile ritirare gli emendamenti stessi fino al momento in cui la discussione è chiusa.

ART. 37

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni in forma scritta.
2. In ogni seduta del Consiglio Comunale le eventuali interrogazioni e interpellanze vengono svolte all'inizio della seduta, subito dopo le comunicazioni e prima di iniziare la trattazione

degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso verranno trattate prima le interrogazioni e successivamente le interpellanze, in base all'ordine di presentazione. La trattazione di interrogazioni e interpellanze non potrà avere complessivamente durata superiore ad un'ora ed eventuali interrogazioni o interpellanze non trattate saranno rimandate alla seduta successiva.

ART. 38 Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni per sapere se un fatto o una notizia siano veri; se una determinata informazione sia a conoscenza del Sindaco o della Giunta; se in merito a tali fatti e informazioni siano stati assunti provvedimenti; se il Sindaco o la Giunta intendano informare il Consiglio su un determinato avvenimento o provvedimento. L'interrogazione può essere presentata seduta stante, senza necessità di preventivo deposito presso la Segreteria.
2. Le interrogazioni possono essere sottoscritte da uno o più Consiglieri; il primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo, provvede alla lettura dell'interrogazione avendo a disposizione un tempo massimo di 5 minuti.
3. Il Sindaco o l'Assessore da questi delegato, se dispongono degli elementi necessari, rispondono seduta stante nel tempo massimo di 5 minuti. Diversamente, si riservano di dare risposta scritta nella successiva seduta di Consiglio comunale.
4. La risposta non dà luogo a dibattito, l'interrogante può replicare brevemente solo per dichiarare la sua soddisfazione o meno in relazione alla risposta ottenuta.

ART. 39 Interpellanze

1. Ogni Consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze, con le quali chiede al Sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della Giunta, in merito ad un determinato provvedimento assunto, o ad un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e dagli altri Consiglieri aderenti ed è presentata al Sindaco. L'interpellanza deve essere depositata presso la Segreteria prima della trasmissione dell'avviso di convocazione, al fine di essere specificata nell'oggetto del primo punto all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
2. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
3. Le interpellanze sono presentate all'assemblea consiliare dall'interpellante, con breve relazione non eccedente 10 minuti. Il Sindaco, o un Assessore da questi delegato, rispondono con una dichiarazione, anch'essa non eccedente la durata di 10 minuti. La risposta non dà luogo a dibattito, l'interpellante può replicare brevemente solo per dichiarare la sua soddisfazione o meno in relazione alla risposta ottenuta.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data alla sua interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione da sottoporre ad una successiva seduta del Consiglio comunale.

ART. 40

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare brevemente nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

ART. 41

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoscritta da uno o più Consiglieri, indirizzata al Sindaco, da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Per essere inserite all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, le mozioni devono essere presentate prima della trasmissione dell'ordine del giorno.
3. Il primo Consigliere firmatario, salvo che fra i proponenti non sia intervenuto diverso accordo, dà lettura e, all'occorrenza illustra la mozione.

ART. 42

Svolgimento di emendamenti alle mozioni e ritiro delle stesse

1. Per ogni mozione, ogni gruppo consiliare può presentare emendamenti che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e quindi posti in votazione.
2. In qualsiasi momento nel corso dell'ordine del giorno e comunque prima della votazione, i proponenti possono chiedere il ritiro della mozione in corso di svolgimento.
3. La mozione è oggetto di votazione nel suo complesso, comprensiva degli eventuali emendamenti accolti ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 43

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste quale causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio attiva la procedura di contestazione. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio

ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi o rimossi dalla carica quando incorrano nei casi citati al comma 1 dell'art. 59 del D.L.vo 18 agosto 2000, N. 267. Le procedure per la sospensione e la decadenza di diritto trovano disciplina nei rimanenti commi del medesimo articolo.
4. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma 3, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, N. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere la cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del Sindaco. Scaduto questo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto della cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, N. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

Interpretazione delle norme

1. In caso di dubbio, l'interpretazione autentica del presente regolamento viene demandata al Consiglio Comunale.

ART. 45

Diffusione

1. Il presente regolamento deve essere trasmesso a tutti i Consiglieri Comunali.
2. Una copia del presente regolamento deve essere depositata in Sala Consiglio, durante lo svolgimento delle adunanze.